Firmato digitalmente da:
LENZONI PAOLO
Firmato il 17/06/2022 17:12
Seriale Certificato: 134668
Valido dal 09/02/2021 al 09/02/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Edgardo Contato

Firmato digitalmente da Edgardo Contato
Data: 2022.06.22 15:36:49 +02'00'

Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. n. 22 del 16.8.2002 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e l'erogatore privato Istituto Piave s.r.l. accreditato per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che la società Istituto Piave s.r.l. è soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria per Medicina Fisica e Riabilitativa e Radiologia Diagnostica con provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 2019/600238 del 18/11/2019 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14/08/2019 n. 1201, per l'erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 - Medicina fisica e riabilitazione limitatamente alle prestazioni di terapia fisica; 69 - Radiologia diagnostica;
- che, in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alle DGRV numeri 1765/2012 e s.m.i. e 101/2022, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'AULSS 3 Serenissima ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Aulss;
- che con nota regionale n. 483264 del 27/11/2018 è stato confermato "in capo alle Aziende" […] UU.LL.SS. "la prosecuzione del pagamento diretto verso i soggetti accreditati fino al completamento del percorso operativo intrapreso dall'Azienda Zero".
- che con nota regionale n. 490124 del 30/11/2018 sono state "Richiamate le funzioni spettanti a Azienda Zero (art. 2 comma 1 lr 19/2016), in particolare la gestione di attività tecnico- specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario riguardante le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT", è stata considerata "la determinazione degli indirizzi dell'Azienda Zero per l'anno 2018 (dgr n. 555/2018)," e con medesima nota la Regione del Veneto ha chiesto alle Aziende UU.LL.SS. di farsi promotrici presso le strutture private accreditate della possibilità, prevista dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di

individuare, dal 1 gennaio 2019 Azienda Zero quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, prevedendo eventualmente tale modalità di delega negli accordi contrattuali;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31/03/2022 con Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221;
- quanto stabilito dall'art. 10 della Legge dell'8 marzo 2017 n. 24 in tema di obbligo di assicurazione;
- quanto stabilito dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), nella sua formulazione di cui al D.Lgs. 82/2005;
- quanto stabilito dall'art. 38 co. 9 della Legge Regionale del 30 dicembre 2016 n. 30 in tema di Centro Unico di Prenotazione;
- quanto stabilito dalla DGRV 101/2022:
  - Considerata la particolarità del contesto epidemico e delle sue conseguenze nell'erogazione delle prestazioni a causa sia della varie sospensioni dell'attività programmata intervenute sia della modificazione dei fabbisogni, non si ritiene opportuno procedere con l'assegnazione e la liquidazione mensile (in dodicesimi) del tetto di spesa nei confronti di ciascun erogatore privato;

- la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, delle agende delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato, dei tetti di spesa assegnati;
- si conferma l'obbligo, in capo agli erogatori privati accreditati, di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi, nonché l'adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi interfacciare con i sistemi CUP aziendali secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto SIO.

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dr. Edgardo Contato con sede legale a Venezia Mestre in via Don Tosatto n. 147, c.f. e p.iva 02798850273

e

la società Istituto Piave s.r.l. con sede legale a Venezia Mestre in Via Piave, 37, c.f. e p.iva 03300680273 nella persona del sig. Lenzoni Paolo in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo (~~secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.~~ parte barrata sospesa ex DGRV 101/2022, come descritto in premessa).

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo – contabile;

- si impegna in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
    - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
    - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
    - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
    - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
    - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
    - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
    - mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

- si impegna ad osservare e ad adempiere a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 29-06-2012 n. 23 in materia di Trasparenza;
- altresì, ai sensi dell'art. 1, co. 125 della L. 124/2017, e con le modalità ivi indicate, pubblica nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti (intendendosi per tali qualsiasi somma erogata dalla PA e dagli enti assimilati che abbia natura di corrispettivo) e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, pena la restituzione delle somme. L'erogatore si impegna ad inviare alla Azienda ULSS, entro 30 giorni dalla pubblicazione, estratto della nota integrativa del bilancio di esercizio a dimostrazione dell'avvenuto adempimento;
- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla Nota Regionale n. 132183 del 27/03/2015 avente ad oggetto "Decreto Ministeriale 2 novembre 2011 "De materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del Decreto Legge n. 78 del 2010 (Progetto tessera sanitaria)". Entrata a regime della de materializzazione della ricetta S.S.N. (modello rosso) per la

prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e laboratorio. Linee guida – aggiornamento." e s.m.i.;

- come previsto dalla Nota Regionale n. 490124 del 30/11/2018 e secondo le indicazioni operative fornite dalla Azienda Zero, può avvalersi della facoltà, prevista dal comma 8 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, di individuare Azienda Zero medesima quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, impegnandosi fin d'ora a prestare apposita delega finalizzata all'invio del dati;
- si impegna ad attenersi alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni con codice 88.44.1 (ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA), come previsto dalla Nota Regionale protocollo n. 78088 del 18/02/2020 e comunicato con nota dell'Azienda ULSS 3 Serenissima prot. n. 42879 del 10/03/2020;
- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla DGRV 101/2022:
    - la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, delle agende delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato, dei tetti di spesa assegnati;
    - si conferma l'obbligo, in capo agli erogatori privati accreditati, di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi,

nonché l'adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi interfacciare con i sistemi CUP aziendali secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto SIO.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero delle somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. La

revisione del Budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'Allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda, la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato

alla Regione e all'Azienda Ulss territorialmente competente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Visto altresì quanto dispone l'art. 9 co. 2 della L.R. n. 1 del 24/01/2020 *"2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è inserito il seguente:"3 bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale."*, le parti si impegnano a recepire quanto ivi previsto, nonché ad integrare il presente contratto con quanto la Regione del Veneto prevederà.

Art. 6 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 – Modifiche ed integrazioni all'accordo contrattuale

Eventuali modifiche od integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile ed alla normativa di settore.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione n. 23006 del 16/06/1999 integrata con prot. n. 0001221 del 09/01/2017 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Venezia 2.

Per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Il Direttore Generale - Dr. Edgardo Contato

Contratto firmato digitalmente ai sensi di legge.

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

Venezia Mestre,

Allegato allo schema di Accordo Contrattuale

relativo al periodo dall'1/01/2022 al 31/12/2022

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA Ulss 3 Serenissima E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO Istituto Piave s.r.l.

Lo schema seguente riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente accordo

REGIONE DEL VENETO
ULSS3 SERENISSIMA

Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 2: ISTITUTO PIAVE SRL
Budget contrattato dall'01/01/2022 al 31/12/2022

MACROAREA: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI			VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	PRIORITA'
56 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	€ 14,25	85	€ 1.211,25	C
	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	€ 20,50	40	€ 820,00	A
			€ 20,50	130	€ 2.665,00	B
			€ 20,50	120	€ 2.460,00	C
	93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE	€ 11,15	250	€ 2.787,50	A
			€ 11,15	250	€ 2.787,50	B
			€ 11,15	250	€ 2.787,50	C
	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA	€ 22,35	250	€ 5.587,50	A
			€ 22,35	1.980	€ 44.253,00	B
			€ 22,35	900	€ 20.115,00	C
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2022 - BRANCA 56					**€ 85.474,25**	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2022 - BRANCA 56					**€ 85.503,20**	

REGIONE DEL VENETO
ULSS3 SERENISSIMA

MACROAREA: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI						
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI			VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA/TARIFFA MEDIA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	PRIORITA'
69 - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA.	€ 38,75	100	€ 3.875,00	B
			€ 38,75	150	€ 5.812,50	C
	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE.	€ 78,15	90	€ 7.033,50	A
			€ 78,15	170	€ 13.285,50	B
			€ 78,15	110	€ 8.596,50	C
	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE.	€ 67,05	110	€ 7.375,50	A
			€ 67,05	115	€ 7.710,75	B
			€ 67,05	110	€ 7.375,50	C
	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO.	€ 111,65	130	€ 14.514,50	A
			€ 111,65	350	€ 39.077,50	B
			€ 111,65	170	€ 18.980,50	C
	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE.	€ 33,45	120	€ 4.014,00	A
			€ 33,45	120	€ 4.014,00	B
			€ 33,45	120	€ 4.014,00	C
		ECO PIAVE (Prestaz. in allegato)	€ 41,60		€ 66.500,00	A-B-C
		RX VARIE (Prestaz. in allegato)	€ 30,01		€ 45.000,00	A-B-C
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2022 - BRANCA 69					**€ 257.179,25**	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2022 - BRANCA 69					**€ 257.223,00**	

Il presente budget è finalizzato all'erogazione di prestazioni in attuazione delle previsioni di cui alle DGRV numero 1765/2012, 2201/2012 e 101/2022.

Il servizio deve essere garantito per l'intero periodo dell'anno. Qualsiasi variazione potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria.

L'apertura delle agende deve essere comunicata per tutto il 2022 in una quota equivalente ad almeno l'80% delle prestazioni previste nel budget concordato. La gestione delle agende sarà esclusivamente del cup.

L'erogatore deve garantire OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA DAL LUNEDI' AL VENERDI' (EV. SABATO) apertura delle agende dedicate alle RX SCHELETRICHE consentendo l'accesso libero, con contestuale registrazione a Cup, per la prestazione 87.44.1 RX TORACE

L'erogatore si impegna al rispetto della normativa relativa al governo delle liste di attesa; le prestazioni che sono di interesse per i criteri di appropriatezza prescrittiva saranno prenotate dal CUP.

Data:_____ **Per Azienda ULSS 3 Serenissima**

_____

Data:_____ **Per ISTITUTO PIAVE SRL**

_____

Branca	Prestazione_Descr.	NTR
69	ECO ADDOME COMPLETO	88.76.1
69	ECO ADDOME INFERIORE	88.75.1
69	ECO ADDOME SUPERIORE	88.74.1
69	ECO ADDOME SUPERIORE - CONTROLLO	88.74.1
69	ECO ADDOME INFERIORE - CONTROLLO	88.75.1
69	ECO ADDOME COMPLETO - CONTROLLO	88.76.1
69	ECO ADDOME COMPLETO	88.76.1
69	ECO ADDOME SUPERIORE	88.74.1
69	ECO ADDOME SUPERIORE - CONTROLLO	88.74.1
69	ECO ADDOME COMPLETO - CONTROLLO	88.76.1
69	ECO SINGOLO DISTRETTO EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO SINGOLO DISTRETTO EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO SINGOLO DISTRETTO EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO SINGOLO DISTRETTO EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO GINOCCHIO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO DITA MANO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO DITA MANO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO CAVIGLIA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO CAVIGLIA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO ANCA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO SPALLA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO SPALLA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO POLSO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO POLSO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO PIEDE SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO PIEDE DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO MANO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO MANO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO GOMITO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO GOMITO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO ANCA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO GINOCCHIO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO GINOCCHIO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO DITA MANO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO DITA MANO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO CAVIGLIA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO CAVIGLIA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO ANCA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO ANCA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO SINGOLO DISTRETTO EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO - CONTROLLO	88.79.3
69	ECO SPALLA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO SPALLA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO POLSO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO POLSO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO PIEDE SX EVENT. COLOR DOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO PIEDE DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO MANO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO MANO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO GOMITO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO GOMITO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO GINOCCHIO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO SINGOLO DISTRETTO EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO	88.79.3
69	ECO REGIONE INGUINO/CRURALE	88.79.9
69	ECO REGIONE INGUINO/CRURALE - CONTROLLO	88.79.9
69	ECO PARTI MOLLI EVENT.COLORDOPPLER COMPRESO-SING DISTR-CONTROLLO	88.79.1
69	ECO MAMMELLA SX - CONTROLLO	88.73.2
69	ECO MAMMELLA DX - CONTROLLO	88.73.2
69	ECO MAMMELLA SX	88.73.2
69	ECO MAMMELLA DX	88.73.2
69	ECO BILATERALE MAMMELLA - CONTROLLO	88.73.1
69	ECO DEL CAPO E DEL COLLO - CONTROLLO	88.71.4
69	ECO BILATERALE MAMMELLA	88.73.1
69	ECO PARTI MOLLI EVENT. COLOR DOPPLER COMPRESO-PER SINGOLO DISTRET	88.79.1
69	ECO DEL CAPO E DEL COLLO	88.71.4
69	RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE	88.26.1
69	RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI)	87.22
69	RX COLONNA TORACICA (DORSALE) IN ORTOSTATISMO	87.23
69	RX COLONNA LOMBOSACRALE (AP/LL)	87.24
69	RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA (2 PROIEZIONI)	87.29
69	RX STANDARD DEL CRANIO	87.17.4
69	RX SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE	87.43.1
69	RX SELLA TURCICA	87.17.2
69	RX DELLO STERNO	87.43.4
69	RX TORACE	87.44.1
69	RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA IN ORTOSTATISMO (2 PROIEZIONI)	87.29
69	RX EMIMANDIBOLA DX	87.16.7
69	RX EMIMANDIBOLA SX	87.16.7
69	RX EMIMANDIBOLA DX - CONTROLLO	87.16.7
69	RX EMIMANDIBOLA SX - CONTROLLO	87.16.7
69	RX SELLA TURCICA - CONTROLLO	87.17.2
69	RX STANDARD DEL CRANIO - CONTROLLO	87.17.4
69	RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) - CONTROLLO	87.22
69	RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) MORFODINAMICO	87.22
69	RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) MORFODINAMICO - CONTROLLO	87.22
69	RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI OBLIQUE)	87.22
69	RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI OBLIQUE) - CONTROLLO	87.22
69	RX COLONNA TORACICA (DORSALE) DINAMICO	87.23
69	RX COLONNA TORACICA (DORSALE) STANDARD	87.23
69	RX COLONNA TORACICA (DORSALE) IN ORTOSTATISMO - CONTROLLO	87.23
69	RX COLONNA TORACICA (DORSALE) DINAMICO - CONTROLLO	87.23

Branca	Prestazione_Descr.	NTR
69	RX COLONNA TORACICA (DORSALE) STANDARD - CONTROLLO	87.23
69	RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO - CONTROLLO	87.24
69	RX RACHIDE LOMBOSACRALE DINAMICO - CONTROLLO	87.24
69	RX RACHIDE SACRO/COCCIGEO	87.24
69	RX RACHIDE SACRO/COCCIGEO - CONTROLLO	87.24
69	RX COLONNA LOMBOSACRALE(AP/LL) - CONTROLLO	87.24
69	RX COLONNA LOMBOSACRALE PROIEZ.OBLIQUE	87.24
69	RX COLONNA LOMBOSACRALE PROIEZ.OBLIQUE - CONTROLLO	87.24
69	RX COCCIGE	87.24
69	RX COCCIGE - CONTROLLO	87.24
69	RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO	87.24
69	RX RACHIDE LOMBOSACRALE DINAMICO	87.24
69	RX COLONNA IN TOTO LASTRA LUNGA ORTOSTATISMO (2 PROIEZ)-CONTROLLO	87.29
69	RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA (2 PROIEZIONI) - CONTROLLO	87.29
69	RX SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE - CONTROLLO	87.43.1
69	RX EMICOSTATO DX	87.43.3
69	RX EMICOSTATO SX	87.43.3
69	RX EMICOSTATO DX - CONTROLLO	87.43.3
69	RX EMICOSTATO SX - CONTROLLO	87.43.3
69	RX DELLO STERNO - CONTROLLO	87.43.4
69	RX CLAVICOLA DX	87.43.5
69	RX CLAVICOLA SX	87.43.5
69	RX CLAVICOLA DX - CONTROLLO	87.43.5
69	RX CLAVICOLA SX - CONTROLLO	87.43.5
69	RX TORACE - CONTROLLO	87.44.1
69	RX SPALLA DX	88.21.2
69	RX SCAPOLA DX	88.21.2
69	RX SPALLA SX	88.21.2
69	RX SCAPOLA SX	88.21.2
69	RX SPALLA DX - CONTROLLO	88.21.2
69	RX SCAPOLA DX - CONTROLLO	88.21.2
69	RX SPALLA SX - CONTROLLO	88.21.2
69	RX SCAPOLA SX - CONTROLLO	88.21.2
69	RX BRACCIO DX	88.21.3
69	RX BRACCIO DX - CONTROLLO	88.21.3
69	RX BRACCIO SX	88.21.3
69	RX BRACCIO SX - CONTROLLO	88.21.3
69	RX GOMITO DX	88.22.1
69	RX GOMITO DX - CONTROLLO	88.22.1
69	RX GOMITO SX	88.22.1
69	RX GOMITO SX - CONTROLLO	88.22.1
69	RX AVAMBRACCIO DX	88.22.2
69	RX AVAMBRACCIO DX - CONTROLLO	88.22.2
69	RX AVAMBRACCIO SX	88.22.2
69	RX AVAMBRACCIO SX - CONTROLLO	88.22.2
69	RX POLSO DX	88.23.1
69	RX POLSO SX	88.23.1
69	RX POLSO DX - CONTROLLO	88.23.1
69	RX POLSO SX - CONTROLLO	88.23.1
69	RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE SOTTO CARICO	88.26.1
69	RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE - CONTROLLO	88.26.1
69	RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE SOTTO CARICO - CONTROLLO	88.26.1
69	RX ANCA DX	88.26.2
69	RX ANCA SX	88.26.2
69	RX ANCA DX - CONTROLLO	88.26.2
69	RX ANCA SX - CONTROLLO	88.26.2
69	RX GINOCCHIO SX SOTTO STRESS	88.27.2
69	RX GINOCCHIO SX SOTTO CARICO	88.27.2
69	RX GINOCCHIO SX SOTTO STRESS - CONTROLLO	88.27.2
69	RX GINOCCHIO SX SOTTO CARICO - CONTROLLO	88.27.2
69	RX GINOCCHIO DX	88.27.2
69	RX GINOCCHIO DX - CONTROLLO	88.27.2
69	RX GINOCCHIO DX SOTTO STRESS	88.27.2
69	RX GINOCCHIO DX SOTTO CARICO	88.27.2
69	RX GINOCCHIO DX SOTTO STRESS - CONTROLLO	88.27.2
69	RX GINOCCHIO DX SOTTO CARICO - CONTROLLO	88.27.2
69	RX GINOCCHIO SX	88.27.2
69	RX GINOCCHIO SX - CONTROLLO	88.27.2
69	RX GAMBA DX	88.27.3
69	RX GAMBA DX - CONTROLLO	88.27.3
69	RX GAMBA SX	88.27.3
69	RX GAMBA SX - CONTROLLO	88.27.3
69	RX PIEDE DX	88.28.2
69	RX PIEDE DX - CONTROLLO	88.28.2
69	RX PIEDE DX SOTTO CARICO	88.28.2
69	RX PIEDE DX SOTTO CARICO - CONTROLLO	88.28.2
69	RX PIEDE SX	88.28.2
69	RX PIEDE SX - CONTROLLO	88.28.2
69	RX PIEDE SX SOTTO CARICO	88.28.2
69	RX PIEDE SX SOTTO CARICO - CONTROLLO	88.28.2
69	RX ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO	88.29.1
69	RX ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO - CONTROLLO	88.29.1
69	RX MANO DX	88.23.2
69	RX MANO SX	88.23.2
69	RX MANO DX - CONTROLLO	88.23.2
69	RX MANO SX - CONTROLLO	88.23.2
69	RX FEMORE DX	88.27.1
69	RX FEMORE DX - CONTROLLO	88.27.1
69	RX FEMORE SX	88.27.1
69	RX FEMORE SX - CONTROLLO	88.27.1